



IL DIRETTORE GENERALE

Linee guida per la presentazione delle domande per l'erogazione di contributi in favore di organizzazioni di volontariato per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, di beni strumentali e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del D.M. 16 novembre 2017 n. 2320 - Annualità 2017.

L'articolo 73 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ha sistematizzato la disciplina delle risorse finanziarie originariamente dalle normative di settore ed affluite al Fondo nazionale per le politiche sociali, destinate al sostegno degli enti del Terzo settore. Tra le finalità da perseguire attraverso le risorse in parola sono previsti i contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali. La medesima disposizione prevede che annualmente con uno o più atti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse finanziarie.

Con atto di indirizzo a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato in data 13 novembre 2017 ai sensi dell'art. 73 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è stata stabilita la quota di euro 7.750.000,00 destinata alla concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato per l'esercizio finanziario 2017, per la finalità sopra citata.

Ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, le risorse di cui all'art. 73, comma 2, lett. c) del medesimo decreto sono destinate a sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d), y), che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, per le sole fondazioni di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

In attuazione di tale articoli il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 novembre 2017 registrato alla Corte dei conti in data 13 dicembre 2017 con il n. 2320, ha stabilito i criteri e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione dei contributi.

In applicazione delle disposizioni sopra richiamate si rendono note con il presente documento, le linee guida che le organizzazioni richiedenti dovranno seguire ai fini della presentazione della domanda di concessione di contributo per l'annualità 2017.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. del 16 novembre 2017, possono presentare la domanda per l'attribuzione dei contributi:

- a) le organizzazioni di volontariato per acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali;
- b) le fondazioni per la donazione di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche;

Ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 16 novembre 2017, la domanda di contributo e la documentazione relativa agli acquisti dei beni effettuati nell'anno 2017 va trasmessa:

1) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Divisione III in via Fornovo, 8 – pal. C – 00192 Roma mediante spedizione con **raccomandata A/R** (farà fede la data di invio della domanda) e devono essere inviate a pena di esclusione dal contributo, **entro il 31 gennaio 2017, in un unico plico** riportante all'esterno la seguente dicitura: **DOMANDA DI CONTRIBUTO ANNUALE D.M. 16.11.2017 - ANNO 2017**



2) per le sole organizzazioni di volontariato aderenti alle **reti associative** di cui all'articolo 41, comma 2 del codice, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 art.76 del decreto legislativo 117 del 2017 deve essere spedita direttamente alle reti medesime entro il 31 gennaio 2017 (farà fede la data di invio della domanda).

Ai sensi dell'art. 41 comma 2, del decreto legislativo 117 del 2017 *“sono reti associative nazionali le reti che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 Fondazioni del Terzo settore le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 10 regioni o province autonome. Le associazioni del Terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'art. 59, comma 1 lett. b)”*

In questo caso, ai sensi dell'art.5, comma 4 del D.M. 16 novembre 2017, le reti associative avranno cura di trasmettere con modalità telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, Divisione entro il 31 maggio, un'unica richiesta con l'importo complessivo del contributo ritenuto ammissibile per ciascuna organizzazione aderente, distinto per le tipologie di acquisto di cui all'art. 3, comma 1, e per Regione/Provincia autonoma.

Per entrambi i canali di presentazione della domanda di contributo, occorrerà compilare le pagine 1 e 2 del modello di domanda e i relativi allegati da pagina 3 a pagina 8.

La documentazione a corredo della domanda di contributo, relativa agli allegati 2, 3, 4, 5 e alla documentazione comprovante gli acquisti effettuati nell'anno 2017 devono essere elencati nell'**allegato 1** (sintesi documentazione trasmessa) che andrà anch'esso sottoscritto, ordinato e distinto per tipologia di beni acquistati:

- ambulanze e/o allestimento ambulanze e autoveicoli per attività sanitarie immatricolati ad uso speciale e rispettivi allestimenti;
- beni strumentali;
- beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

L'**allegato 2** dovrà essere compilato esclusivamente per l'acquisto e/o acquisizione di ambulanze o veicoli, accompagnato del contratto di acquisto.

Tale allegato deve essere compilato specificando con esattezza i dati relativi al veicolo acquistato; le modalità di acquisto (pagamento diretto, acquisizione tramite leasing e/o acquisto tramite finanziamento); la data di acquisto; il costo; i riferimenti del venditore; la specificazione dell'importo pagato nell'anno 2017.

L'**allegato 3** dovrà essere compilato per tutti i beni acquistati e/o acquisiti, al fine di descrivere l'utilità di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 lett. a), b), c), d), y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in coerenza con le attività svolte dall'associazione rilevabili dallo statuto (di cui andrà allegata copia).

L'**allegato 4** dovrà essere compilato esclusivamente per l'acquisto di ambulanze e di veicoli antincendio, al fine di acquisire la dichiarazione del legale rappresentante dell'organizzazione di non avere già usufruito al momento dell'acquisto della riduzione pari all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto dell'ambulanza o del veicolo antincendio presso il venditore, secondo quanto disposto dall'art. 76, comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017.



Si precisa che il contributo previsto dall'art. 76, comma 1 del decreto legislativo 117 del 2017 è **alternativo e non cumulabile** con la riduzione pari all'aliquota IVA del prezzo complessivo applicata dal concessionario al momento dell'acquisto di ambulanze e di veicoli antincendio.

L'**allegato 5** dovrà essere compilato esclusivamente nel caso in cui l'organizzazione non è in possesso della delibera o del provvedimento della struttura sanitaria pubblica alla data di trasmissione della domanda di contributo della donazione.

Alla domanda andrà inoltre allegata la **documentazione comprovante l'acquisto del bene riferita all'anno 2017**. Tale documentazione dovrà essere rappresentata dalla fattura di acquisto (riferita all'anno 2017) con la relativa quietanza. La fattura andrà prodotta in copia autentica dell'originale, secondo le vigenti disposizioni in materia.

Nel caso di acquisto di ambulanza o di altro veicolo è necessario allegare copia del certificato di proprietà o libretto di circolazione. A questo proposito si precisa che la documentazione comprovante l'acquisto del bene potrà variare in ragione della diversa modalità di acquisto.

In particolare:

- a) **Per acquisto diretto:** dovranno essere allegati la fattura di vendita con la quietanza, l'allegato 2 il certificato di proprietà;
- b) **Per acquisizione tramite leasing:** dovranno essere allegati il contratto di leasing, l'allegato 2, il libretto di circolazione e le copie autentiche dell'originale dei canoni mensili di leasing (fatture) pagati nell'anno e ordinati per numero di contratto con relativa quietanza;
- c) **Per acquisto tramite finanziamento:** dovranno essere allegati la fattura di vendita con la quietanza in copia autentica, l'allegato 2, il certificato di proprietà, l'elenco delle rate pagate nell'anno, il piano di ammortamento;
- d) **Per acquisto di veicolo usato:** dovranno essere allegati la fattura di acquisto con la quietanza in copia autentica, ovvero in sostituzione il contratto intervenuto tra privati (anch'esso in copia autentica), l'allegato 2 e il certificato di proprietà dove si evince l'effettivo passaggio di proprietà;

Unicamente nel caso in cui il veicolo usato venga acquistato da altra associazione di volontariato è necessario produrre la dichiarazione dell'organizzazione venditrice di non avere usufruito di altro contributo pubblico per il medesimo bene.

Inoltre, in questo ultimo caso, se trattasi di acquisto di veicolo antincendio o di ambulanza usata è necessario aggiungere alla dichiarazione sopra descritta ulteriore dichiarazione dell'organizzazione venditrice di non aver usufruito dell'agevolazione prevista dall'articolo 20 dalla ex legge n. 326 del 2003.

Per i beni donati dalle Fondazioni a strutture sanitarie pubbliche occorre allegare la seguente documentazione:

- 1) Fattura di acquisto del bene, necessariamente emessa nel corso dell'anno 2017 con la relativa quietanza (in copia autentica).
- 2) Atto di donazione del bene, irrevocabile e privo di condizioni o oneri in favore della struttura sanitaria pubblica (in copia autentica), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 782 e 783 del codice civile. In alternativa potrà essere prodotto (in copia autentica) il provvedimento o la delibera con cui la struttura sanitaria pubblica ha preso in carico il bene oggetto della donazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. c), del D.M. del 16 novembre 2017.

A questo proposito si specifica che qualora il provvedimento o la delibera saranno adottati nell'anno 2018 dovranno comunque contenere una espressa dichiarazione (**allegato 5**) che il bene donato è stato acquisito e preso in carico dalla struttura sanitaria pubblica nell'anno 2017.



In tal caso la domanda di contributo dovrà essere necessariamente corredata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della struttura sanitaria pubblica, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, dalla quale risulti che il bene donato è stato effettivamente acquisito e preso in carico dalla struttura sanitaria pubblica nell'anno 2017 e che contenga altresì l'impegno a produrre il provvedimento o la delibera entro il termine massimo del **31 marzo 2018**.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 9 del decreto del 16 novembre 2017 eserciterà controlli anche a campione sulle domande prodotte dalle organizzazioni di volontariato e sul corretto utilizzo del bene da parte delle medesime

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elisabetta Patrizi, Dirigente Div. III - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

Roma, 22 dicembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".